

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La controversa questione della residenza fiscale delle società

di **Fabio Landuzzi**

Come abbiamo già avuto modo di commentare in precedenti contributi, il recente documento di **Assonime** della collana **Note e Studi n. 17/2016** evidenzia come nella pratica si osservino talvolta fenomeni accertativi nei confronti di **entità estere** che svolgono parte della loro attività nel territorio italiano, sulla base di presunti indizi che, a parere dei verificatori, potrebbero innescare presupposti di configurazione di **stabili organizzazioni** occulte in Italia, oppure fattispecie in cui l'entità legale estera viene riqualificata come **residente fiscalmente in Italia**. In modo speculare, poi, si assiste a casi in cui imprese estere appartenenti a gruppi residenti vengano invece considerate come residenti in Italia, in forza di una loro presunta sede di direzione ivi ubicata.

In questo contesto, occorre in primo luogo rifarsi al **disposto normativo** contenuto al [comma 3 dell'articolo 73 del Tuir](#), il quale considera residenti in Italia le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la "**sede legale**" o la "**sede dell'amministrazione**" o "**l'oggetto principale**" nel territorio dello Stato.

Quanto alla nozione di "**sede dell'amministrazione**" un utile riferimento è stato fornito dalla [sentenza della Cassazione, sez. penale, n. 7080/2012](#): si tratta del luogo da cui provengono effettivamente quelli che la Cassazione definisce gli "**impulsi volitivi inerenti l'attività societaria**", ovvero il luogo in cui si realizza lo svolgimento concreto delle "attività amministrative e di **direzione dell'ente**". Un concetto che gli interpreti hanno colto come essere molto vicino alla nozione di "**sede dell'attività economica**" di estrazione comunitaria da intendersi come quel luogo in cui sono adottate le "**decisioni essenziali concernenti la direzione generale della società**".

In ambito Ocse, questa nozione va sotto il termine di "**place of effective management**" inteso come il luogo in cui sono assunte le **decisioni chiave della gestione** sociale.

Tutto ciò, però, **non deve assolutamente fuorviare** portando a conclusioni che sarebbero del tutto erronee; ovverosia, non ha rilevanza, ai fini dell'identificazione della residenza fiscale delle società, il luogo dove si ha una **mera gestazione delle decisioni sociali**, ad esempio dove **i soci o gli amministratori formano le linee strategiche** della direzione. Altrimenti, come evidenziato dalla [Cassazione, sez. penale, n. 43809/2015](#), si creerebbero **situazioni del tutto irrealistiche** per tutte le società appartenenti a gruppi o comunque soggette al controllo di altre imprese non residenti. A questo fine, il **controllo**, la **direzione** ed il **coordinamento**, restano pertanto **fenomeni del tutto fisiologici** ed avulsi dal tema della residenza fiscale dell'ente "eterodiretto".

Il punto dolente, come evidenzia Assonime nel proprio documento, è che malgrado la giurisprudenza della Cassazione abbia più volte evidenziato la **necessità di distinguere il luogo** in cui si pone l'attività di **direzione e coordinamento** della società con quello di c.d. "**direzione effettiva**" della stessa, nel caso dei gruppi di imprese, a causa di fisiologici **fenomeni di integrazione e condivisione di funzioni**, si finisce con creare un concreto **rischio di sovrapposizione e confusione** fra queste definizioni. Una circostanza a cui sono peraltro particolarmente esposte proprio le **società holding**.

Come detto, bisogna allontanarsi dal **rischio** di poter intravedere in **ogni consociata di una multinazionale** un'entità potenzialmente **residente nello Stato in cui si trova la sua capogruppo**: una visione aberrante e chiaramente **distorsiva della realtà economica** sottostante.

Questa è una delle ragioni per cui nell'ambito Ocse dei **progetti BEPS** si è proposto di **eliminare** dall'articolo 4 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni proprio il **criterio della "sede di direzione effettiva"**, poiché gli attuali modelli organizzativi delle imprese multinazionali prevedono normalmente un **potere diretto della capogruppo** di indirizzo strategico che nulla però ha a che vedere con la residenza fiscale dell'entità sottoposta al controllo.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

Scopri le sedi in programmazione >